



SCADENZIARIO NOVEMBRE 2022

Acconciatura ed Estetica: Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 10/10/2022 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 246 euro.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in 3 soluzioni:

- la prima pari a 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022,
- la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022,
- la terza pari a 46 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Imprese di viaggi e turismo - Confcommercio: Una tantum

Per il servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019 (carenza contrattuale), sarà riconosciuto il seguente importo una tantum:

Livelli	ottobre 2019	settembre 2021*	novembre 2021*	Totale
a	128,25	128,25	128,25	384,75
b	118,50	118,50	118,50	355,50
1	111,00	111,00	111,00	333,00
2	101,25	101,25	101,25	303,75
3	95,25	95,25	95,25	285,75
4	90,00	90,00	90,00	270,00
5	84,75	84,75	84,75	254,25
6s	81,00	81,00	81,00	243,00
6	80,25	80,25	80,25	240,75
7	75,00	75,00	75,00	225,00

*Con accordo 09/03/2022, le parti, vista l'emergenza determinata dall'epidemia COVID-19 hanno stabilito di posticipare la II° e la III° tranche di una tantum, rispettivamente a ottobre e novembre 2022

Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di carenza contrattuale, gli importi verranno erogati pro quota, in ragione di un sesto per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.

Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto (ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.

Gli importi una tantum non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Per gli apprendisti l'ammontare dell'una tantum è determinato in euro 180,00.

Per il personale a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.